



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato COSTISANU Romica (id FSI 148366)

Con segnalazione del 6 gennaio 2019 veniva riferito dall'Arbitro del torneo “Tre Re Amatori 2019” ZERMIAN Federico (A.F.) che:

“Il giorno 5 Gennaio, al turno pomeridiano del torneo B mi reco alla scacchiera 18 dove si sta svolgendo la partita BACHI – COSTISANU su chiamata di BACHI. BACHI afferma che COSTISANU abbia toccato con la torre il pedone e che quindi sarebbe costretto a prendere quel pedone con la torre. Chiedo a COSTISANU se questa sia la ricostruzione corretta, tuttavia incomincia ad affermare che non è costretto a catturare il pedone perché ha sì toccato con la torre il pedone, ma non ha ancora schiacciato l'orologio. Capendo quindi che effettivamente COSTISANU ha toccato con la torre il pedone (ovviamente con l'intenzione di mangiarlo) intervengo sulla partita costringendo COSTISANU a catturare il pedone di BACHI. Dopo un iniziale protesta da parte di COSTISANU il giocatore esegue la mossa. Alla fine della partita mi viene consegnato il formulario, ma in esso non c'è la firma di COSTISANU. Poco dopo COSTISANU viene al mio tavolo chiedendo ancora il perché di quella decisione, a quel punto gli faccio vedere il regolamento, indicandogli gli articoli che ho applicato per prendere la decisione, ma egli protesta ancora dicendo che non si fidava del regolamento che gli stavo facendo vedere e che gli stavo dicendo delle bugie. Il giorno dopo i due giocatori si incontrano nel corridoio esterno alla sede di gioco, a quel punto COSTISANU urla a BACHI che l'ha imbrogliato e gli ha fatto perdere la partita; BACHI a quel punto, forse a causa della sua giovane età e dello stress della partita dell'ultimo turno che stava ancora giocando, scoppia a piangere e solo il conforto del padre lo placa. Subito dopo il padre protesta con gli arbitri affermando che non è giusto che una persona si rivolga in tal modo a un bambino”.

In data 16 gennaio 2019 perveniva la seguente nota dell'incolpato:

“Non torno sull'episodio della mossa in questione nella partita in oggetto; desidero invece chiarire che in merito alla mia richiesta sul regolamento fatta all'arbitro del torneo Tre Re Open B. All'arbitro ho sostenuto, forse non compreso, che il regolamento mostratomi (a computer) non chiariva la sostanza dell'episodio occorso nella partita e NON che il regolamento non fosse quello in vigore.

Aggiungo anche e sempre in merito alla comunicazione in oggetto che non è vero che io abbia parlato il giorno successivo con l'avversario accusandolo di rubare.

E' vero invece che al bar del Circolo organizzatore ho incontrato il genitore del mio avversario e con lui ho parlato di fortuna occorsa al figlio per l'intervento arbitrale che mi ha indotto ad abbandonare”.

L'articolo 8.7 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che:



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

“Alla conclusione della partita entrambi i giocatori dovranno firmare entrambi i formulari, indicando l’esito della partita. Questo risultato resterà valido anche se è errato, salvo qualora l’arbitro decida diversamente”.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che:

“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede le sanzioni dell'ammonizione, della deplorazione e, in caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi.

Nel caso di specie, il tesserato ha certamente mantenuto una condotta non conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva, dapprima non firmando il formulario e polemizzando con l'arbitro a seguito di una decisione incontestabile, ritornando sull'argomento il giorno successivo con toni aggressivi.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per mesi 1 nei confronti del tesserato COSTISANU Romica.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 23/1/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano